



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

Cron. n. _____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN DOMENICO SAVIO" DI CODIGORO – ANNO SCOLASTICO 2025/2026.

L'anno 2026 addì _____ del mese di aprile, per questa scrittura privata da valere ad ogni effetto e ragione di legge,

TRA

il Comune di Codigoro (CF: 00339040338), rappresentato dal dott. Giorgio Leccioli, in qualità di Responsabile del Primo Settore del Comune di Codigoro, che agisce in esecuzione della determinazione sindacale n° 18/2025

E

la Scuola dell'infanzia paritaria "San Domenico Savio" (CF:91002160389) rappresentata da don Marco Polmonari, in qualità di parroco pro tempore della Parrocchia di San Martino Vescovo e Presidente della scuola;

Premesso che:

- è obiettivo del Comune di Codigoro promuovere e sostenere politiche per l'infanzia che qualificano il sistema integrato territoriale di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, al fine di garantire livelli di offerta educativa in linea con gli obiettivi europei, con la normativa nazionale e regionale;

- viene definita la Convenzione tra il Comune di Codigoro e la Scuola dell'infanzia paritaria "San Domenico Savio" a copertura di quota parte dei costi di funzionamento, quale riconoscimento del servizio pubblico svolto dalla scuola stessa e come ampliamento dell'offerta alle famiglie, nel rispetto del loro orientamento educativo ed in coerenza e complementarietà con la legge sulla parità scolastica;

Dato atto che:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” all’art. 139 comma 1 e 2 prevede l’attribuzione a Regioni, Province e Comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;
- la legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” disciplina il sistema nazionale d’istruzione costituito dalle scuole statali, dalle scuole private paritarie e degli enti locali, che “corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia” (art. 1 – comma 2);
- la L.R. 8 agosto 2001 n. 26 “Diritto allo studio ed apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” all’art. 1 comma 4, stabilisce che la Regione e gli Enti Locali mettano a fondamento della propria programmazione il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e degli Enti Locali. All’art. 2, comma 1 lett. A) afferma che le azioni oggetto della legge si svolgono “nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie”. All’art. 7, comma 3 prevede che gli “interventi di cui all’art. 3 e le relative modalità di attuazione” siano realizzati “anche in relazione a intese tra Regione, Enti Locali e scuole”. In applicazione di tale normativa, la Regione Emilia-Romagna ha approvato intese con le Associazioni delle scuole d’infanzia private paritarie e le Associazioni degli enti locali volte a valorizzare il ruolo delle scuole dell’infanzia pubbliche paritarie nel sistema nazionale dell’Istruzione, riconoscendo l’importanza delle collaborazioni attraverso il sistema delle convenzioni e affermando il principio della effettività del diritto allo studio nell’ambito del sistema nazionale dell’Istruzione, come definito dalla legge 62/2000, siglate dalle parti in data 08.06.2016;
- la stessa L.R. 8 agosto 2001, n. 26 rende effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all’art. 3, comma 4, lettera c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell’infanzia del sistema nazionale d’istruzione e degli enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d’infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell’obbligo”;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega del Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, all’art. 2 comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell’infanzia, di durata



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

triennale, nell'articolazione del sistema d'istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità ed il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare la Sez. I “scuola dell’infanzia” del Cap. III artt. 17,18,19;

- il D.lgs 59 del 19 febbraio 2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all’art. 1 commi 2 e 3” prevede che sia assicurata “la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia” e che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali”;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e specificamente lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107” che, ferma restando l'autonomia di ciascun Comune, ribadisce l'utilità del sistema convenzionale per raggiungere l'obiettivo di miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto, oltre al riordino del sistema dei servizi scolastici per i bambini e le bambine con età da 0 a 6 anni;

Richiamati:

- il Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”;

- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”;



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione del 08/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa";
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n.254;

Considerato che il Comune di Codigoro:

- favorisce interventi volti a sostenere il miglioramento e la qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia;
- favorisce e sostiene la continuità orizzontale e verticale tra i diversi servizi educativi e formativi;
- promuove e facilita la collaborazione tra le diverse istituzioni educative e scolastiche pubbliche e paritarie, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio ed una maggiore sinergia, con la finalità di creare una reale integrazione del sistema educativo e formativo;

Considerato che la Scuola dell'infanzia "San Domenico Savio":

- con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 62/2000;
- s'impegna ad operare secondo i requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4 – 5 – 6 della legge 10.03.2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro;

Dato atto che la presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Codigoro e la Scuola dell'infanzia paritaria "San Domenico Savio" e costituisce uno strumento operativo per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dei servizi educativi per l'infanzia 0-6 anni del territorio comunale, la loro qualificazione e la continuità tra i diversi ordini scolastici, a beneficio della comunità locale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

ART. 1

Sistema integrato dei servizi per l'infanzia 0-6 anni

Le parti si impegnano alla realizzazione della presente Convenzione nell'ottica della realizzazione del sistema integrato dei servizi per l'infanzia 0-6 anni, parte integrante del sistema nazionale d'istruzione. Essa intende favorire la promozione e la qualificazione di un sistema di interventi educativi e per il diritto allo studio basato sulla progressiva integrazione tra le diverse offerte educative e formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie. Il mantenimento della parità scolastica da parte del soggetto gestore, documentata dagli Uffici scolastici territoriali/Ufficio Scolastico regionale, costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione.

ART. 2

Accoglienza delle bambine e dei bambini

La Scuola dell'infanzia paritaria, nei limiti dei posti disponibili, s'impegna ad accogliere tutti i bambini e le bambine in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla L. 62/2000 e ss.mm., nonché alla L. 53/2003 e al Dlgs 59/2004 e ss.mm., entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione nonché residenza, favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale e/o disabili. Nel rispetto dei criteri di accesso sopracitati, è facoltà della scuola dell'infanzia paritaria accogliere bambini e bambine sino al 30/04 dell'anno successivo. Essa s'impegna, nella definizione dei criteri per l'accoglienza delle domande, a riservare la precedenza alle iscrizioni dei bambini/e residenti nel Comune di Codigoro con l'obiettivo, condiviso con le scuole dell'infanzia statali, di consentire a tutti/e la frequenza del servizio educativo e scolastico 3-6 anni, annullando le eventuali liste di attesa.

ART. 3

Integrazione dei bambini e delle bambine disabili ed educazione alla salute

L'Ente gestore si impegna ad individuare forme specifiche di collaborazione con i competenti servizi dell'AUSL e il Comune, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socioculturale, in particolare assicurando un'organizzazione scolastica che fornisca il necessario sostegno educativo ed assistenziale all'alunno/a in situazione di disabilità. Per ciascun bambino/a certificato/a ai sensi della Legge n. 104/1992, il Comune contribuirà a sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il personale educativo in base alle indicazioni riportate sulla certificazione sanitaria. La scuola si impegna a realizzare il percorso d'inclusione scolastica dei bambini e delle bambine con disabilità, acquisendo il Verbale di accertamento della condizione di



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, il Profilo di Funzionamento, predisponendo ed attuando il Piano Educativo Personalizzato.

L'Ente gestore, in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie, assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche e grammature, previste dalla normativa regionale vigente in materia e approvate dal SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione).

La scuola convenzionata si impegna a rispettare ed applicare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di obbligo vaccinale (legge 119 del 31 luglio 2017).

La scuola dell'infanzia paritaria garantisce l'eventuale applicazione delle misure di contenimento atte a prevenire e contrastare eventuali pandemie (ad es. Covid-19).

ART. 4

Partecipazione delle famiglie

L'Ente gestore s'impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole d'infanzia statali e conformemente a quanto stabilito dalla Legge n. 62/2000, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

ART. 5

Adeguatezza strutturale

L'Ente gestore garantisce locali idonei al funzionamento e svolgimento dell'attività educativa e didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la struttura, la sicurezza, l'igiene e l'accessibilità dei locali; in caso di ristrutturazione dell'edificio scolastico, si dovrà attenere ai requisiti sull'edilizia scolastica e alla normativa vigente in materia.

ART. 6

Contribuzione degli utenti

Compatibilmente con i limiti di bilancio, la Scuola dell'infanzia paritaria s'impegna ad applicare quote differenziate di contribuzione, in base al valore dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE), alle famiglie degli/delle alunni/e frequentanti. Il contributo dell'Ente locale per l'abbattimento delle rette è stabilito in euro 3.000,00, di cui si dovrà fornire rendiconto nella relazione da redigere alla conclusione dell'anno scolastico, insieme all'indicazione delle rette di frequenza riportate all'indicatore ISEE.



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

Art. 7

Vigilanza igienico-sanitaria

La vigilanza igienico sanitaria sulla struttura, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti Servizi dell'AUSL.

ART. 8

Assicurazione

L'Ente gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei/delle bambini/e per infortuni e responsabilità civile.

ART. 9

Trattamento dati personali

Il Soggetto gestore della scuola dell'infanzia paritaria di cui alla presente Convenzione s'impegna, rispetto ai dati personali raccolti, ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.lgs 196/2003 dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/67.

ART. 10

Orientamenti educativi – Programmazione – Organizzazione del servizio

L'Ente Gestore s'impegna ad adottare le indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle scuole dell'infanzia (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 e Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65), mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000. Esso definisce e rende noto agli utenti ed al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, anche in relazione a quanto stabilito dalla Delibera annuale della Giunta regionale in materia. L'Ente gestore s'impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla Legge 6/2000 e ss. mm. In particolare s'impegna:

- a rispettare quanto previsto dal CCNL di riferimento;
- a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18/12/1975 e nel D.lgs n. 626/1994 e ss.mm., nella legge n 62/2000 e ss.mm. e nel CCNL di riferimento per quanto riguarda il numero degli iscritti per sezione ed il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini/e iscritti/e;
- a raccordarsi con l'Ente Locale nella fase di programmazione territoriale, ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato dei servizi per l'infanzia;
- a promuovere la qualificazione e la continuità verticale ed orizzontale con altri servizi (in particolare con il nido d'infanzia, le scuole primarie e le altre scuole dell'infanzia), sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti formativi e di qualificazione promossi e gestiti



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del D.lgs n. 59/2004.

ART. 11

Qualifica e trattamento del personale

L'Ente gestore si impegna ad impiegare personale docente e addetto ai servizi generali in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto e richiesto dalla normativa vigente. Ugualmente, il personale volontario deve essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale docente dipendente). Deve altresì essere provvisto di polizza assicurativa, stipulata dalla scuola, per la responsabilità civile verso terzi. Al personale assunto e dipendente (direttivo, docente e non docente) devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di categoria e tutte le norme vigenti in materia di diritto al lavoro. Al personale religioso deve essere applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle Leggi n. 537/1981 e n. 803/1984, art. 5, comma 20.

ART. 12

Coordinamento Pedagogico

Il Soggetto gestore della Scuola dell'infanzia convenzionata ed il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti Pedagogici territoriale e locale, garantiscono la loro partecipazione attiva alla programmazione territoriale dei servizi per l'infanzia 0-6 anni e alla loro qualificazione. Il coordinatore pedagogico di cui si avvale, in possesso di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, si occupa delle seguenti funzioni:

- supporto teorico-tecnico e supervisione dell'azione educativa degli insegnanti;
- promozione di incontri con il gruppo di lavoro;
- progettazione delle azioni di qualificazione e miglioramento;
- supervisione, partecipazione e progettazione dei percorsi di formazione del personale;
- integrazione dei bambini/e disabili e/o in condizioni di svantaggio sociale;
- integrazione di bambini/e stranieri/e;
- promozione e valutazione della qualità, nonché monitoraggio e documentazione delle esperienze;
- realizzazione della documentazione;
- progettazione e promozione della continuità educativa verticale ed orizzontale in un'ottica di sistema integrato 0/6 anni;
- rapporti con le famiglie e sostegno alla genitorialità;
- rapporti con le altre agenzie educative del territorio.

Ad esso l'Ente gestore garantisce:



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

- una formazione permanente, al fine di potenziare le capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.
- la partecipazione attiva ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale FISM e al Coordinamento Pedagogico Territoriale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d'infanzia.

ART. 13

Coordinatore delle attività educative e didattiche

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 83 del 10/10/2008, al fine di garantire una costante programmazione e promozione delle attività della scuola ed il controllo sulla attuazione del piano dell'offerta formativa, l'Ente gestore si avvale altresì di una figura di coordinamento delle attività educative avente una adeguata qualificazione didattico-pedagogica.

ART. 14

Formazione e qualificazione del servizio

Il Soggetto gestore della scuola dell'infanzia paritaria assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e la formazione come da CCNL di riferimento.

Si impegna inoltre a:

- promuovere la qualificazione e la continuità educativa con i servizi educativi per la prima infanzia, con le scuole dell'infanzia statali e con le scuole primarie del territorio comunale, secondo la normativa vigente, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri soggetti;
- partecipare ad incontri tra le diverse istituzioni pubbliche e private per scambio di informazioni, pareri, valutazioni, progettazioni condivise, anche al fine di realizzare una maggiore sinergia nella programmazione delle risorse e degli interventi;
- mantenere, per l'intera durata della presente Convenzione, il riconoscimento della parità e quindi tutti i requisiti della normativa vigente a tal fine.

Il Comune s'impegna, a sua volta,

- a presentare in tempi utili e gratuitamente tutte le proprie eventuali proposte di corsi di formazione/aggiornamento per insegnanti;
- a promuovere la qualificazione e la continuità con gli altri servizi educativi e formativi, anche ai fini di una piena integrazione del sistema educativo e scolastico;
- a garantire ai bambini e alle bambine iscritti/e alla scuola dell'infanzia convenzionata uguali opportunità di partecipazione ai progetti di qualificazione scolastica, anche fornendo il trasporto tramite scuolabus.



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

ART. 15

Impegni dell'Ente Locale – Sostegno economico a favore della Scuola dell'infanzia paritaria

Per la durata della presente Convenzione, il Comune di Codigoro s'impegna a sostenere finanziariamente la Scuola dell'infanzia paritaria nella erogazione e qualificazione del servizio, nella misura di euro 19.000,00 (diciannovemila euro). Il contributo viene assegnato secondo la seguente articolazione:

- a) euro 8.000,00 a sezione, moltiplicato per n. 2 sezioni;
- b) euro 3.000,00 finalizzati ad agevolare le famiglie in difficoltà economica mediante la riduzione delle tariffe.

L'Ente Locale si impegna a sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il servizio di sostegno ai bambini e alle bambine con disabilità certificati secondo la normativa vigente.

S'impegna inoltre a:

- comprendere la scuola dell'infanzia paritaria in eventuali progetti di qualificazione dell'offerta educativo/formativa;
- valorizzando le specificità di ogni servizio educativo, realizzare occasioni di confronto di esperienze e riflessioni per identificare percorsi condivisi, finalizzati alla realizzazione progressiva di un sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a sei anni, recependo sia gli indirizzi statali (L.R. 107/2015 e D.lgs 65/2017) che regionali (L.R. 19/2016).

ART. 16

Rendicontazione ed erogazione del contributo

Il contributo che il Comune eroga per l'anno scolastico 2025/2026 è pari a complessivi euro 19.000,00 (diciannovemila euro). Tale contributo ha l'obiettivo di garantire e migliorare la qualità dell'offerta formativa ed educativa e di agevolare la frequenza delle famiglie iscritte, in condizioni economiche svantaggiose.

Verrà liquidato in un'unica tranche entro il 30/06/2026.

L'Ente gestore si impegna a presentare una relazione sull'organizzazione e sulle proposte educative della Scuola realizzate nell'anno scolastico, unitamente alla rendicontazione dell'utilizzo del contributo entro il 15 agosto 2026 (ALLEGATO B).

ART. 17

Decadenza

L'Ente Locale ha la facoltà di effettuare verifiche periodiche relative all'applicazione delle norme di cui alla presente Convenzione con richiesta di informazioni. L'Amministrazione comunale si riserva



COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

di recedere anche unilateralmente dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate alla scuola interessata, senza che le contestazioni abbiano dato luogo all'adeguamento richiesto.

ART. 18

Validità della Convenzione

La Convenzione ha la durata dell'anno scolastico 2025/2026. Il presente atto previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, quali spese di registrazione, diritti di segreteria, di copia, etc, sono a carico del Comune di Codigoro.

La presente Convenzione, rientrando tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR n. 131/1986, sarà registrata ai sensi dell'art. 7 del DPR medesimo, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

ART. 19

Risoluzione della Convenzione

Gli accordi si intendono sciolti al termine dell'anno scolastico in corso.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni dettate dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

ART. 21

Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Ferrara.

Per il Comune di Codigoro
Il Dirigente dott. Giorgio Leccioli



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA



ALLEGATO A)

Per la Scuola dell'Infanzia "S. Domenico Savio"
Don Marco Polmonari
